

TI_GERICHTE 12.2000.148 vom 23. November 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-11-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.148

FR: TI_GERICHTE 12.2000.148 du 23 novembre 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.148 del 23 novembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

In base all'art. 398 CO, norma la cui applicabilità non è nella fattispecie controversa, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell'art. 398 cpv. 1 CO). In generale la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative (per tante: II CCA 17 aprile 1998 in re F./A., 8 luglio 1996 in re F.C. SA/F.): - il mandante ha subito un danno; - il mandatario ha violato un dovere contrattuale; - esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il pregiudizio subito dal mandante; - il mandatario ha commesso una colpa. Il mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione contrattuale e il nesso di causalità adeguata, la colpa è invece presunta e, in base all'art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna colpa gli è imputabile (DTF 113 II 433).

E. 2

L'attore nel proprio gravame ripropone innanzitutto il rimprovero alla convenuta al riguardo dell'avvenuta perenzione del procedimento avviato con il primo esperimento di conciliazione ex art. 421 CPC, atteso che essa avrebbe conosciuto la precisa istruzione secondo cui egli intendeva definire a breve termine le sorti del suo rapporto familiare e che, secondo l'ordinario andamento delle cose, se il primo procedimento avesse seguito il suo corso i criteri della separazione sarebbero stati definiti prima di quanto lo furono. La doglianza è del tutto infondata. A prescindere infatti dalla circostanza per cui la rapida conclusione di una causa di stato dipende eminentemente dall'attitudine di entrambe le parti, e non solo dai desideri di una di esse (e in effetti la conclusione non fu qui così rapida, visto che si procedette in via di separazione e non di divorzio), nulla in atti dimostra che la necessità di ripetere l'esperimento di conciliazione abbia in concreto prolungato di sei mesi la durata dell'obbligo dell'attore al pagamento di un contributo alimentare alla moglie. Dalle tavole processuali non risulta in effetti alcuna procedura provvisoria avviata dalla moglie nei confronti dell'attore, e nemmeno un accordo tra le parti, i cui effetti potrebbero essersi prolungati a causa del ritardo nell'inoltro dell'azione di merito. La convenzione allegata alla sentenza di separazione (doc. C) non è datata, e nemmeno è indicata la data da cui sarebbe stato pagato il contributo alimentare di fr. 1'000.-- mensili indicato al punto 10 della convenzione, ragione per cui si deve desumere che essa sia entrata in vigore solo con l'omologazione, avvenuta nel febbraio del 1996. Se ne deve concludere che nulla indica che il preteso ritardo nell'adire il giudice del merito abbia prolungato il periodo di pagamento degli alimenti, che semmai ha iniziato a decorrere più tardi, ed è perciò terminato più in

avanti nel tempo, ferma però restando la sua durata di poco meno di tre anni, sicché -come rettamente ritenuto dal Pretore- nulla dimostra che l'attore abbia effettivamente subito un danno. Tale risultato non muta evidentemente nemmeno volendo addebitare alla convenuta una violazione dell'obbligo di informazione piuttosto che una mancanza di diligenza di altro genere: non essendoci prova dell'asserito danno, la pretesa va infatti comunque disattesa.

E. 3

Il ricorrente ribadisce le proprie tesi anche al riguardo delle pretese inadempienze della convenuta in relazione alla procedura da lei avviata per suo conto nei confronti della di lui ex datrice di lavoro laddove -in concreto- la violazione contrattuale risiederebbe nell'aver inoltrato un'azione ex art. 416 e segg. CPC del valore di fr. 20'000.--, ovvero il massimo consentito da tale procedura, quando il credito dell'attore era invece superiore, componendosi di fr. 11'000.-- circa di pretese salariali e di altri fr. 15'000.-- di indennizzo ex art. 337c cpv. 3 CO, per complessivi fr. 26'000.-- e rotti, motivo per cui il maggior credito di fr. 6'381.35 sarebbe andato perso. Anche in questo caso le censure del ricorrente sono ingiustificate. Egli sembra infatti dimenticare, nonostante che il Pretore abbia (giustamente) ritenuto significativa la circostanza, di avere revocato alla convenuta il mandato in questione, già il 23 maggio 1995, ovvero prima dell'inizio dell'istruttoria di causa (cfr. inc. CL.94.32 richiamato) per affidarlo immediatamente ad un altro professionista. La rilevanza ai fini di questo giudizio della revoca del mandato è duplice: in primo luogo, anche qualora si volesse considerare errata la scelta della procedura speciale in luogo di quella ordinaria, la revoca del mandato ha evidentemente impedito alla convenuta qualsiasi modifica dell'impostazione data alla causa; in secondo luogo al 23 maggio 1995 il nuovo patrocinatore, contrariamente all'opinione del ricorrente (punto 4.2.b, pag. 5), qualora l'avesse ritenuto opportuno avrebbe ancora sicuramente potuto estendere la propria domanda di causa ai sensi dell'art. 75 lit. b CPC. L'eventuale omissione della convenuta poteva e doveva perciò essere sanata dal successivo patrocinatore dell'attore, la cui inazione, nelle circostanze date di subitanea revoca all'attrice del proprio mandato, risulterebbe pertanto l'unica in relazione di causalità adeguata con l'asserito danno (per analogia: II CCA 21 marzo 1997 in re B./E.). In ogni caso, il giudizio impugnato merita conferma anche laddove stabilisce che -nelle circostanze date- non poteva essere ritenuta a priori errata la scelta della procedura speciale in luogo di quella ordinaria. Vero è infatti che la convenuta era libera di introdurre l'azione ex art. 416 CPC quantificando unicamente le pretese salariali, e chiedendo in aggiunta l'attribuzione di una non quantificata indennità ex art. 337c cpv. 3 CO, spettando la valutazione di tale indennità unicamente al giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 416, m. 16), che avrebbe perciò potuto, senza violare l'art. 86 CPC, concludere per un giudizio di condanna anche ad un importo eccedente il limite di fr. 20'000.--, prelevando in tale ipotesi le spese di giustizia di cui alla procedura ordinaria (SJ 1997, pag. 157; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 416, nota 961). Del resto, a ben vedere il ricorrente non insorge contro la decisione pretorile di non ritenere inappropriata la scelta processuale della convenuta (cfr. punto 4.2.b, pag. 5), preferendo sostenere, nuovamente, che la violazione contrattuale da lei commessa risiederebbe piuttosto nella mancata informazione circa l'esistenza della possibilità di scegliere tra due procedure. Sennonché, non insorgendo contro il giudizio che giustifica la scelta operata dalla convenuta (ancorché effettuata senza informarne il cliente), la pretesa violazione contrattuale consistente nell'aver omesso di orientare il cliente non può essere in relazione di sorta con l'asserito danno, dal momento che la convenuta risulta avere preso una decisione condivisibile o almeno giustificabile. Ne deve seguire, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame,

infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 13 settembre 1998 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 480.-- b) spese fr. 20.-- T o t a l e fr. 500.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla convenuta fr. 250.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.